

BVGer C-2219/2015 vom 25. Mai 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2219_2015

FR: TAF C-2219/2015 du 25 mai 2016

IT: TAF C-2219/2015 del 25 maggio 2016

Regeste

Rendite

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2.1

La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.

E. 2.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

E. 2.4

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3

L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se sono ancora adempite le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria per orfani in formazione anche dopo il 30 giugno 2014.

E. 4.1

Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase).

E. 4.2

Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione, facoltà che il governo federale ha utilizzato con l'art. 49bis e l'art. 49ter OAVS, entrati in vigore il 1° gennaio 2011 (BU 2010 4573).

E. 4.2.1

Giusta l'art. 49bis OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3).

E. 4.2.2

Conformemente all'art. 49ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). Nella DTF 138 V 286 consid. 4.2.2, il Tribunale federale ha stabilito che riguardo al concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari dell'UFAS.

E. 4.3

Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lucrativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia sufficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). Il Tribunale federale - nella DTF 141 V 473, in particolare consid. 8 - ha inoltre già concluso che un cumulo dei motivi di interruzione dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS non è possibile, poiché non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal commentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in definitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale.

E. 5

Preliminarmente, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita, per difetto assoluto di motivazione e mancanza degli elementi di legge del provvedimento impugnato. La censura è manifestamente infondata. Nella decisione su opposizione del 25

febbraio 2015, l'autorità inferiore ha indicato le norme ritenute nel caso di specie, constatato un ritardo (manifesto ed incontrovertibile) nella conclusione del ciclo di studi scelto e ritenuto che la malattia della madre non poteva giustificare il versamento della rendita per orfani in formazione oltre il 30 giugno 2014. Secondo l'autorità inferiore detta malattia, da un lato, non era determinante e, dall'altro lato, non erano state dimostrate la portata e i periodi specifici delle cure e dell'assistenza fornite alla madre rispettivamente le mansioni assunte. La ricorrente ha pertanto potuto comprendere perfettamente la portata della decisione medesima, nonché le argomentazioni, e inoltrare un ricorso con cognizione di causa. Da questo profilo, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, non soccorre la ricorrente il fatto che i difetti menzionati nel gravame fossero presenti nella decisione della CSC del 29 dicembre 2014. In effetti, l'amministrazione stessa ha posto rimedio a tali lacune con la decisione su opposizione del 25 febbraio 2015.

E. 6.1

Per quanto attiene al merito della causa, dalle carte processuali emerge che la ricorrente segue una formazione in Lingue, letterature e culture dell'Europa e delle Americhe, della durata normale di 3 anni, iniziata nell'anno accademico 2009/2010 (doc. 27 e 32), che il 29 dicembre 2014 la CSC ha soppresso la rendita per orfani a favore dell'insorgente con effetto al 30 giugno 2014 e che, con la decisione impugnata del 25 febbraio 2015, la CSC medesima ha respinto l'opposizione della ricorrente contro il provvedimento di soppressione della rendita per orfani in formazione. Occorre quindi determinare se la ricorrente abbia diritto ad una rendita per orfani in formazione anche dopo il 30 giugno 2014.

E. 6.1.1

Dalla documentazione agli atti si evince pure che nei tre anni del ciclo di studi è necessario conseguire 180 crediti formativi (CFU), i quali, nello specifico degli studi intrapresi dalla ricorrente, sono raggiunti con il superamento di 23 esami, tra cui un tirocinio (corrispondente a 4 CFU), una - non meglio precisata - attività formativa (corrispondente a 2 CFU) ed una prova finale al 3° anno (corrispondente a 6 CFU).

E. 6.1.2

La ricorrente si è iscritta regolarmente agli anni accademici 2009/2010 (1° anno), 2010/2011 (2° anno), 2011/2012 (3° anno; cfr. doc. 10, 12, 14 e 16). Durante la durata regolare degli studi, di tre anni, ha superato 13 esami su 23, ossia il 56.52% degli esami, per un totale di 112 CFU su 180, ossia il 62.22% dei CFU. Durante gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, ai quali si è iscritta in qualità di fuori corso (doc. 27 e 32), ha sostenuto altri 4 esami (di 8 CFU ciascuno), per un totale di 17 esami su 23 necessari, ossia il 73.91% degli esami (rispettivamente l'80% dei CFU [144 su 180]). Dalle carte processuali risulta che al 27 novembre 2014 (anno accademico 2014/2015, terzo anno fuori corso), all'interessata mancava ancora il superamento di sei (e non tre) esami: due esami del 2° anno e quattro esami del 3° anno, tra cui il tirocinio, l'attività formativa e la prova finale (doc. 32), fermo restando che il 1° anno contemplava sette esami (doc. 27 pag. 1). Questo Tribunale non può che constatare che al 30 giugno 2014, la ricorrente - dopo circa 5 anni - non ha ancora concluso il ciclo di studi, di una durata normale di 3 anni, da lei prescelto. Il ritardo nel conseguimento della laurea è manifesto e di per sé incontestato.

E. 6.2

Per giustificare tale ritardo, la ricorrente fa valere nel gravame che non sono stati presi in considerazione i periodi di interruzione della formazione dovuti all'assistenza ed all'accompagnamento della madre malata a decorrere dal 1° gennaio 2014 e il periodo trascorso all'Università di "E. _____" dal 13 settembre 2011 al 27 gennaio 2014 (recte: al 27 gennaio 2012 [certificato dell'Università, allegato al doc. TAF 1]).

E. 6.2.1

Tuttavia, giova rilevare che l'autorità inferiore - sopprimendo la rendita per orfani in formazione al 30 giugno 2014, ossia dopo all'incirca 5 anni dall'inizio degli studi - ha già dato prova di comprensione ed indulgenza nei confronti della ricorrente. In effetti, e perlomeno fino a gennaio del 2014, l'insorgente ha fatto valere unicamente uno scambio culturale tra universitari tra settembre del 2011 e gennaio del 2012. Questo soggiorno all'estero, della durata di circa 5 mesi, come "studente erasmus" non può manifestamente giustificare una mancata conclusione del ciclo di studi iniziato nell'anno accademico 2009/2010, e della durata normale di 3 anni, entro il 30 giugno 2014. In altri termini, se la ricorrente avesse dato prova della necessaria diligenza, avrebbe senz'altro potuto concludere il ciclo di studi di cui trattasi entro il 30 giugno 2014, anche con un soggiorno all'estero di 5 mesi, segnatamente per motivi linguistici, quale "studente erasmus". Quanto alla malattia della madre, che avrebbe comportato un onere di assistenza ed accompagnamento per la ricorrente a decorrere da gennaio 2014, non è stato spiegato e documentato in maniera sufficientemente precisa e chiara quanto tempo ciò avrebbe comportato e in che misura ciò abbia potuto effettivamente impedire la conclusione del ciclo di studi entro il 30 giugno 2014. Non soccorre la ricorrente neppure la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" dell'11 febbraio 2015 (doc. 35 pag. 5), nella quale la madre ha dichiarato che il proprio nucleo familiare è composto da lei stessa e dalla figlia (ricorrente) e che quest'ultima la assiste in quanto malata e bisognosa di continue visite mediche. Siffatta dichiarazione non dimostra in alcun modo né a partire da quando esattamente la figlia abbia dovuto effettivamente prendersi cura della madre né, e soprattutto, in quale misura, con quale frequenza e con quali compiti. La ricorrente non ha fornito le precisazioni necessarie nemmeno in sede ricorsuale e nonostante sia già stata resa edotta di questa "necessità" dall'autorità inferiore nella decisione su opposizione e poi ancora nella risposta al ricorso. Anche la documentazione medica riguardante la salute della madre non è atta a dimostrare in quale misura, con quale frequenza e con quali compiti la ricorrente abbia assistito rispettivamente accompagnato la madre. Non è dato pertanto rilevare un motivo per cui - pur dando prova della necessaria diligenza, ossia investendo la maggior parte del suo tempo nella sistematica preparazione degli esami ancora da effettuare - la laurea del ciclo di studi da lei scelto non avrebbe potuto essere conseguita entro il 30 giugno 2014.

E. 6.2.2

Infine, nella misura in cui la ricorrente avesse voluto fare valere che la malattia della madre costituisce un motivo legittimo di interruzione degli studi ai sensi dell'art. 49ter cpv. 3 lett. c OAVS, bisognerebbe allora rilevare che tale norma di legge prevede la possibilità di una legittima interruzione di studi, non interrottiva dell'erogazione della rendita per orfani in formazione, nel caso di una malattia della beneficiaria della rendita, dunque della ricorrente, e non di una terza persona (nel caso concreto della madre), ritenuto altresì che la necessità di tale interruzione, di al massimo 12 mesi, va dimostrata dalla beneficiaria della rendita per orfani rispettivamente da chi agisce per la stessa. Non compete peraltro al Tribunale amministrativo federale di pronunciarsi sull'opportunità economica o politica dell'art. 49ter

OAVS né la ricorrente ha fatto valere che l'articolo in questione non si fonderebbe su motivi obiettivi e seri, sarebbe sprovvisto di senso e scopo rispettivamente sarebbe insostenibile anche nel risultato o creerebbe segnatamente delle differenze giuridiche per le quali non sarebbe ravvisabile un giustificato motivo alla luce delle circostanze di fatto, senza che sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale vi sia motivo di un intervento d'ufficio (cfr., fra l'altro, sulla questione la sentenza del TF 8C_739/2014 dell'11 agosto 2015 consid. 6.2 a 6.4, in particolare consid. 6.3 con rinvii).

E. 7

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, il gravame - in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali - deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

E. 8.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 8.2

Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.